



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO III – Politiche formative e rete scolastica
U.O.1 – Programmazione dell'offerta formativa e sistema formativo integrato

AOODRPU Prot. n. 2742/1

Bari, 10 maggio 2012

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
di Istruzione secondaria di 2° grado,
statali e paritari della Regione Puglia
LORO SEDI

Al sito WEB SEDE

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione dei *curricula* degli studenti. Decreto MLPS del 20 settembre 2011-
Chiarimenti operativi-

Facendo seguito alla nostra circolare prot. n. 2742 del 24 aprile 2012, si trasmette la **nota operativa** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 6154 del 20.12.2011, che fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto del 20 settembre 2011.

Si evidenzia che la predetta normativa ha disciplinato che **tutti gli Istituti di scuola secondaria di 2° grado, statali e paritari** sono autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutti i *curricula* degli studenti all'ultimo anno di corso, utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio di tali attività.

La **nota operativa** del MPLS n. 6154 del 20.12.2011 precisa quanto segue.

Per l'esercizio dell'attività di intermediazione i predetti istituti scolastici, indicati come "*Nuovi soggetti*" per distinguerli dalle altre agenzie di lavoro, devono comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, introdotti dall'art. 29 comma 1 della Legge n. 111 del 15 luglio.

E' stata predisposta una procedura semplificata per l'iscrizione all'albo, gestita attraverso specifiche funzionalità della piattaforma applicativa denominata "*ALBO INFORMATICO*", raggiungibile da www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it.

All'interno del portale cliclavoro, nella sezione "*Operatori*", è disponibile il *form on line* per la comunicazione di inizio attività, secondo il modello di cui all'allegato 2 del decreto citato in oggetto, adottato dal comma 2 dell'art. 4 D.M. 20 settembre 2011.

L'inserimento della comunicazione di inizio attività consente l'individuazione della tipologia di "*Nuovo soggetto*", selezionandola a seconda del soggetto che effettua la comunicazione medesima.

Al termine della compilazione del *form on line*, il "*Nuovo soggetto*" dovrà stampare tale form, sottoscriverlo, applicare la marca da bollo da € 14,62 debitamente annullata, inviarlo al seguente indirizzo:

"Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro – divisione II – via Fornovo, 8 – 00198 Roma", unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata.

La procedura on line non sostituisce la comunicazione cartacea di inizio attività, bensì semplifica la raccolta delle informazioni a sistema.

Al termine della procedura di comunicazione di inizio attività e successivamente al ricevimento dell'autocertificazione compilata secondo le modalità indicate in precedenza, il MPLS invierà al "*Nuovo soggetto*" una mail contenente le **credenziali di accesso** e il **codice identificativo di iscrizione** al sistema.

Ricevute le credenziali il "*Nuovo soggetto*" potrà, accedendo al portale www.cliclavoro.gov.it:

- Gestire la propria area riservata con i relativi servizi associati (invio ricezione messaggi, contatti);
- Inserire e modificare i dati delle proprie sedi operative;
- Inserire *curriculum vitae*;
- Inserire *vacancy*.

Queste ultime (*curricula e vacancies*), raccolte per l'esercizio dell'attività di intermediazione, costituiscono un esempio delle informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale in parola.

Le scuole devono seguire le predette procedure di dichiarazione di inizio attività e iscrizione all'albo. Esse dovranno, inoltre, dichiarare di aver pubblicato sui propri siti istituzionali i *curricula vitae* dei propri studenti fino ad un anno oltre la data del conseguimento del titolo di studio. Tale adempimento costituisce un requisito essenziale per l'esercizio dell'attività d'intermediazione secondo l'autorizzazione concessa dall'art. 6 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, novellato dall'art. 29 delle legge n. 111/2011.

Il comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 20 settembre 2011 ha individuato il modello di *curriculum vitae dello studente* che le scuole devono conferire a cliclavoro secondo gli standard tecnici allegati alla nota operativa allegata e che, pertanto, ne costituisce parte integrante.

In base alla novella legislativa le Scuole devono:

1. pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio;
2. iscriversi all'albo informatico secondo le modalità individuate in precedenza;
3. conferire a cliclavoro i *curricula* dei propri studenti limitatamente all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio secondo gli standard tecnici allegati alla predetta nota operativa.

Esse pertanto si configurano come veri intermediari e in quanto tali riceveranno gli eventuali messaggi dei datori di lavoro interessati ai *curricula* degli studenti per valutare se metterli in contatto e realizzare l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro.

E' per questo motivo che, qualora le aziende si rivolgano alle Scuole con delle richieste di personale, queste dovranno pubblicare la *vacancy* corrispondente con le modalità e gli standard pubblicati su clic lavoro.

Nella pubblicazione dei *curricula* le scuole devono esclusivamente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall'art. 13 del Codice della privacy, non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e la diffusione dei *curricula* è necessaria per l'esercizio dell'attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (art. 6, d.lgs. n. 276/2003).

Gli studenti che non vorranno che i propri *curricula* vengano pubblicati dovranno esprimere diniego formale alle Scuole di appartenenza.

La sezione specifica del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) conterrà tutte le modalità di conferimento, aggiornamento delle informazioni contenute nei *curricula vitae*, e ogni altra utile informazione alla gestione dei dati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha attivato un servizio di assistenza all'utente, raggiungibile con l'invio di una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: clicl4help@lavoro.gov.it

Confidando nella convinta adesione da parte delle scuole di questa regione, si ringrazia per la collaborazione.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Ruggiero Francavilla